

## Pagamenti SEPA, per la Corte di giustizia europea non possono essere subordinati al domicilio

martedì 29 ottobre 2019

L'impresa ferroviaria tedesca DeutscheBahn che non permette di pagare i biglietti prenotati online tramite addebito diretto SEPA ai non cittadini tedeschi

La possibilità di pagare tramite addebito diretto SEPA non può essere subordinata al requisito del domicilio sul territorio nazionale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea che ha emesso una sentenza su un caso specifico. Protagonista della vicenda è l'impresa ferroviaria tedesca Deutsche Bahn che non permette di pagare i biglietti prenotati online tramite addebito diretto SEPA ai non cittadini tedeschi. Per l'associazione austriaca di informazione dei consumatori la clausola non è ammissibile e si è quindi rivolta ai giudici austriaci i quali hanno chiesto alla Corte europea se la clausola fosse o meno contraria al diritto dell'Unione. La sentenza della Corte. Con la sua sentenza, la Corte risponde che il regolamento UE sui bonifici e gli addebiti diretti in euro impedisce una clausola contrattuale, come quella inserita dall'azienda di trasporti tedesca. Attraverso tale divieto, il regolamento intende consentire ai consumatori di utilizzare, ai fini di un pagamento mediante addebito diretto, un solo conto di pagamento per qualsiasi operazione all'interno dell'Unione, riducendo così i costi legati al mantenimento di più conti di pagamento. È irrilevante a tale proposito che il consumatore possa utilizzare metodi di pagamento alternativi, quali una carta di credito, PayPal, o un bonifico bancario istantaneo. I diritti dei beneficiari. È vero che i beneficiari di pagamenti restano liberi di offrire o meno ai pagatori la possibilità di effettuare pagamenti mediante addebiti diretti SEPA. Invece, contrariamente a quanto sostiene la Deutsche Bahn, quando offrono tale possibilità, essi non possono subordinare l'uso di questo metodo di pagamento a condizioni che pregiudicherebbero l'effetto utile del divieto di imporre che il conto del pagatore sia situato in un determinato Stato membro. Inoltre, nulla impedisce a un beneficiario di ridurre i rischi di abuso o di mancato pagamento, prevedendo, ad esempio, che la consegna o la stampa dei biglietti sia possibile solo dopo il momento in cui esso ha ricevuto conferma dell'incasso effettivo del pagamento.

Fonte: HelpConsumatori